

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DI
ISTITUZIONE E DISCIPLINA
DEL VOLONTARIATO CIVICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NR. 11 DEL 16/07/2025

Art. 1 – Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Fermo restando il fatto che l'attività di volontariato è libera, ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale e l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma precedente da parte di cittadini in collaborazione con l'Unione terre dei Malaspina, la quale:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso specifiche iniziative, eventualmente con il coinvolgimento dei volontari stessi;
 - d) sostiene e valorizza le risorse personali dei cittadini offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento costituisce uno strumento attuativo di quanto previsto all'art. 16 dello Statuto ed ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato per favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile a favorire attività solidaristiche integrative.
2. L'Unione Terre dei Malaspina, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche accessorie/integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Registro di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Istituzione Albo dei Singoli Volontari Civici

1. E' istituito presso l'Unione terre dei Malaspina l'Albo dei Volontari Civici al fine di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti/servizi di utilità civica nel proprio territorio.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe le attività nelle quali l'Amministrazione dell'Unione ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi già svolti direttamente dai dipendenti unionali.

...
dell'Albo stesso sono affidati al Servizio Sociale che ne curerà le procedure di iscrizione, cancellazione ed aggiornamento.

Art. 4 – Limiti all'attività di volontariato

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.
2. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto da questo regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'ente o supplire a carenze di organico.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di effettuare prestazioni lavorative a favore dell'Amministrazione.
5. La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
6. L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 5 – Ambiti di intervento

1. I cittadini volontari possono esplicare il servizio civico nel seguente ambito di intervento: SOCIALE
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento il servizio di protezione civile e il servizio civile volontario.

Art. 6 – Requisiti e modalità di iscrizione all'Albo dei Volontari Civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - età non inferiore a 18 anni e non superiore a 80 anni;
 - idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
 - i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere le attività di volontariato anche cittadini pensionati, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio.
3. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato deve presentare domanda di ammissione all'Amministrazione unionale, utilizzando il modulo allegato (**Allegato 1**);
4. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 - di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il "Regolamento per il servizio di volontariato nelle strutture e nei servizi dell'Unione";
 - di non aver avuto e di non avere in corso condanne e/o procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica

- di essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)
- di svolgere le attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- di accettare di operare in forma coordinata con il Responsabile del Servizio Sociale nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate;
- di impegnarsi ad operare nel rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali viene svolta l'attività;

Art. 7 – Procedura di iscrizione nell'elenco

1. Entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione di cui all'articolo precedente, il Responsabile del Servizio di competenza comunica al volontario interessato l'accoglimento della domanda e la conseguente iscrizione nell'Albo oppure il motivato provvedimento di diniego di iscrizione.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo dei Volontari

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo viene disposta dal Responsabile del Servizio per le seguenti cause:

- a) rinuncia espressa del volontario;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessari per l'iscrizione (inidoneità del volontario);
- c) ripetuto rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata data disponibilità al momento dell'iscrizione;
- d) comprovato inadempimento, ovvero negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento dei servizi al medesimo assegnati.

Art. 9 – Rapporti con le Associazioni di volontariato

L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività indicate all'art. 5 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per:

- inesistenza di tali soggetti sul territorio unionale
- loro indisponibilità
- mancata attinenza della attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 10 – Modalità di espletamento delle attività solidaristiche

1. Le modalità ed i tempi di realizzazione dell'attività e dei progetti ai quali partecipano i volontari devono sempre essere concordati tra il volontario e l'ufficio unionale competente al fine di garantire la programmazione degli interventi.

2. I singoli volontari impiegati nelle attività indicate nel presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, permetta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza/cittadinanza.

3. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al

nello svolgimento delle attività.

4. I volontari sono tenuti:

- al segreto d'ufficio in ordine alle informazioni e ai documenti di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività solidaristiche;
- alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione che stanno svolgendo;
- alla custodia di attrezzature e materiali di proprietà dell'Ente necessarie per l'esecuzione delle attività solidaristiche, disponendone secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il ritiro e la consegna di detto materiale deve sempre avvenire alla presenza di un addetto dell'Unione.

Art. 11 – Coordinamento dei Volontari

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio al quale compete il settore a cui è legata l'attività di volontariato.

2. Il Responsabile provvede a:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché della idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, attraverso un colloquio di attitudine allo svolgimento delle attività alle quali il volontario sarà sottoposto;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, oppure tramite altre appropriate procedure.

Art. 12 – Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione dell'Unione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione provvede a stipulare un'apposita assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

3. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 13 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

1. Il Responsabile del Servizio controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- 1) da esse possa derivare un danno;
- 2) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- 3) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- 4) l'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 14 – Attestazione e promozione del servizio di volontariato

1. Qualora il Volontario ne faccia richiesta, al termine del servizio di volontariato, l'Amministrazione può

di svolgimento delle attività).

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
 2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.
 3. Sono abrogate tutte le eventuali previgenti norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato.
 4. Il presente Regolamento è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
-

Allegato 1 –
MODELLO DI DOMANDA